# REGOLAMENTO (CEE) N. 1666/69 DELLA COMMISSIONE

## del 22 agosto 1969

## relativo a talune misure da applicare nel settore delle carni bovine in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [3], in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ed in seguito alla decisione del governo francese, il prezzo d'intervento calcolato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, è diminuito del 7,33 %, e cioè di 4,635 unità di conto per 100 kg peso vivo ;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, nella misura in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ;

considerando che è opportuno fissare in modo forfettario gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ; che risulta possibile rinunciare alla buona applicazione dato che l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento è di scarso rilievo ;

considerando che la diminuzione del prezzo d'intervento per i bovini adulti ha finora nella situazione del mercato della carne bovina delle incidenze identiche per le importazioni e le esportazioni ;

considerando che all'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [4], è tenuto conto, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1586/69, degli articoli 1, 2 e 3 dello stesso regolamento ; che occorre specificare i casi in cui occorre tener conto di tali articoli e precisare la portata dell'articolo 5 in ciascuno di questi casi ;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1586/69, in sede d'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si deve tener conto dell'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ; che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo constatato sui mercati agricoli della Comunità è il prezzo fissato a partire dai prezzi constatati sul o sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro ; che i prezzi sul mercato francese dei vitelli e dei bovini adulti possono non evolvere, in relazione alla decisione del governo francese di applicare un tasso di diminuzione del 7,33 % al prezzo d'intervento ; che, per garantire la rappresentatività delle constatazioni sul mercato, bisogna prendere in considerazione un tasso di diminuzione dell'11,11 % finché non interverrà un'evoluzione nel prezzo precitato ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, sino ad una data da stabilire quanto prima, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [5] ; che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tale sospensione non ha più alcuna ragion d'essere per il settore delle carni bovine ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le sovvenzioni accordate all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia, per il settore delle carni bovine sono fissati nell'allegato I.

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(4) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

*Articolo 2*

Al momento dello svincolo della cauzione, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinati carni congelate destinate alla trasformazione [1], dal suo importo viene detratta in Francia la sovvenzione all'importazione accordata ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

*Articolo 3*

Ai depositi cauzionali espressi in unità di conto nella regolamentazione comunitaria per il settore delle carni bovine viene applicato in Francia il coefficiente 0,9267.

*Articolo 4*

Dai prezzi di vendita fissati dal regolamento (CEE) n. 842/69 della Commissione, del 6 maggio 1969, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di alcuni prodotti provenienti dall'intervento nel settore delle carni bovine e che si trovano in possesso dell'organismo d'intervento francese [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1080/69 [3], vengono detratti gli importi fissati nell'allegato II.

*Articolo 5*

Finché i prezzi constatati sul mercato rappresentativo della Francia non rifletteranno l'applicazione del tasso di diminuzione del 7,33 %, deciso dal governo francese, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, al momento della constatazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità si prenderà in considerazione l'incidenza di una riduzione dell'11,11 %.

*Articolo 6*

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 spira, per i prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 805/68 e per le operazioni soggette a detto regolamento, il giorno di entrata in vigore del presente regolamento alle ore 0.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 sono applicabili a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Jean REY**

---

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.
(2) GU n. L 108 del 7. 5. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 140 del 12. 6. 1969, pag. 6.

*ALLEGATO I*

**Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore delle carni bovine**

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Sovvenzioni ed importi di compensazione FF/100 kg |
|---|---|---|
| | | Peso vivo |
| 01.02 | Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : | |
| | A. delle specie domestiche : | |
| | II. altri : | |
| | a) vitelli | 34,64 |
| | b) non nominati | 25,74 |
| | | Peso netto |
| 02.01 | Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal numero 01.01 e 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : | |
| | A. Carni : | |
| | II. della specie bovina : | |
| | a) domestica : | |
| | 1. fresche o refrigerate : | |
| | aa) di vitello : | |
| | 11. in carcasse o mezzene | 54,04 |
| | 12. quarti anteriori e busti | 54,04 |
| | 33. quarti posteriori e selle | 66,51 |
| | bb) di bovini adulti : | |
| | 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati | 48,92 |
| | 22. quarti anteriori | 48,92 |
| | 33. quarti posteriori | 58,70 |
| | cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : | |
| | 11. pezzi non disossati | 73,37 |
| | 22. pezzi disossati | 83,92 |
| | 2. congelate : | |
| | aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati | 39,56 |
| | bb) quarti anteriori | 39,56 |
| | cc) quarti posteriori | 49,45 |
| | dd) altri : | |
| | 11. Pezzi non disossati | 59,35 |
| | 22. Pezzi disossati : | |
| | dd) altri : | |
| | 11. Pezzi non disossati | |
| | 22. Pezzi disossati : | |
| | aaa) Quarti anteriori, tagliati in cinque pezzi al massimo e presentati in un unico blocco di congelamento, quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelamento, contenenti uno il quarto anteriore tagliato in 5 pezzi al massimo e l'altro il quarto posteriore escluso il filetto, in un solo pezzo | 49,45 |
| | bbb) non nominati | 68,05 |
| 02.06 | Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate od in salamoia, secche od affumicate : | |
| | C. Altre : | |
| | I. della specie bovina domestica : | |
| | a) carni : | |
| | 1. non disossate | 73,37 |
| | 2. disossate | 83,92 |

*ALLEGATO II*

**Importi della diminuzione dei prezzi di vendita fissati dal regolamento (CEE) n. 842/69**

| Prodotti | Diminuzione in FF/100 kg |
|---|---|
| 1. Carni disossate | |
| a) casse A ai sensi della regolamentazione nazionale | 68,05 |
| 2. Quarti posteriori | |
| a) buoi A, ai sensi della regolamentazione nazionale | 49,45 |
| b) vacche A, ai sensi della regolamentazione nazionale | 49,45 |
| c) vacche B1 ai sensi della regolamentazione nazionale | 49,45 |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1667/69 DELLA COMMISSIONE

**del 22 agosto 1969**

**relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento per il burro, per il latte scremato in polvere e per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2094/68 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [5], in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, in Francia il prezzo d'acquisto

— per il latte scremato in polvere è stato diminuito del 6,25 %, e cioè di 2,75 unità di conto per 100 kg,

— per il burro è stato diminuito dell'11,11 %, e cioè di 19,58 unità di conto per 100 kg;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 gli importi versati dalla Francia, in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli per gli altri interventi sul mercato interno vengono diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari vi sono compresi gli aiuti per l'ammasso privato del burro, nonché quelli concessi per l'impiego del latte scremato e del latte scremato in polvere per l'alimentazione del bestiame e per la fabbricazione di caseina;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.